

NOTA DI APPROFONDIMENTO RELATIVA AL PROTOCOLLO DILETTANTI / SGS F.I.G.C. – L.N.D. 6 MAGGIO 2021

Normativa di riferimento

Con D.P.C.M. 24 ottobre 2020, in considerazione dell'incremento dei casi di positività al virus Sars-Cov-2 sul territorio nazionale, veniva sospeso lo svolgimento degli sport di contatto. Venivano interrotte, altresì, l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale¹. Facevano eccezione solamente gli eventi e le competizioni sportive di interesse nazionale.

A distanza di sei mesi, il miglioramento della situazione epidemiologica, l'avanzamento della campagna vaccinale e il collaudato sistema delle zone hanno portato il Governo all'emanazione del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (*“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”*), a sua volta presupposto per una graduale ripresa degli sport di squadra su tutto il territorio nazionale.

La F.I.G.C., come accaduto in precedenza, ha quindi provveduto ad adeguarsi all'attuale quadro normativo, emanando un protocollo attuativo sulla base delle nuove disposizioni.

L'Aggiornamento Protocollo Dilettanti e SGS del 6 maggio 2021² fornisce le indicazioni generali tecnico-organizzative, finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica, per la ripresa delle sessioni di allenamento collettivo e delle attività sportive di squadra, di base e agonistiche (tornei e campionati), dei calciatori e delle calciatrici che disputano attività a livello dilettantistico e giovanile – compresi il beach soccer, il calcio a cinque, il calcio paraolimpico e sperimentale –, non regolamentate dai protocolli che disciplinano le competizioni di preminente interesse nazionale.

Lo sport di squadra di contatto può dunque ripartire a tutti i livelli.

Occorre, però, innanzitutto precisare un elemento imprescindibile che la Federazione è molto chiara nel sottolineare: “Lo svolgimento di attività sportiva anche di squadra e di contatto è possibile soltanto in zona gialla e all'aperto”. Restano quindi precluse le attività svolte in ambienti chiusi, nonché quelle svolte in zone arancioni o rosse.

Soffermandosi su quest'ultimo punto, l'applicazione della normativa in oggetto è subordinata alla presenza della Regione, nel cui territorio la società sportiva svolge la

¹ “Le misure adottate a seguito dell'emergenza Coronavirus (COVID-19) nell'ambito dello sport”, consultabile all'indirizzo:

https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1219650.pdf?_1591270897284 pag. 4.

² Consultabile all'indirizzo: https://www.figc.it/media/136130/aggiornamento-protocollo-dilettanti-e-sgs_06_05_2021.pdf

propria attività, fra quelle il cui indice Rt è inferiore a 1 (o a quanto eventualmente indicato dal Governo). Il passaggio in zone arancioni o rosse comporterà a cascata la disapplicazione del Protocollo del 6 maggio 2021 e la conseguente vigenza delle disposizioni precedenti riguardanti lo svolgimento di attività in forma individuale³.

In ogni caso, salvo diverse disposizioni, non è consentita la presenza di pubblico presso gli impianti sportivi in cui si svolgono le attività; la disciplina che entrerà in vigore l'1 giugno 2021, infatti, riguarderà solo gli eventi e le competizioni di interesse nazionale.

Infine, eccetto per coloro che stiano effettivamente svolgendo attività sportiva, continua ad essere vigente il divieto di assembramenti dentro e fuori dal campo, e comunque tali attività andranno svolte sempre nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme igieniche generali e di distanziamento sociale emanate dal Governo in relazione all'emergenza epidemiologica.

Ambito di applicazione del Protocollo

Il protocollo ha come destinatari principali le società sportive affiliate alla FIGC che svolgono attività di base (promozionale, ludica, didattica) e agonistica a livello dilettantistico e giovanile, che gestiscono e utilizzano impianti e strutture sportive all'aperto (essendo vietata l'attività *indoor*); gli operatori sportivi, con i quali si intendono atleti, allenatori, istruttori, arbitri, dirigenti, medici e altri collaboratori; i gestori degli impianti sportivi sedi di gare e allenamenti; i gestori dei centri di allenamento federale e sede di raduni di squadre nazionali e rappresentative.

È importante, inoltre, fare una precisazione: il presente protocollo disciplina esclusivamente le attività pratiche degli atleti regolarmente tesserati. Solo in relazione ad essi si potrà parlare di allenamenti collettivi e competizioni ufficiali, o eventi e competizioni relativi all'attività di base e agonistica, che la società organizza sotto la propria diretta responsabilità.

Ciò significa che tutti gli altri soggetti – non tesserati – potranno svolgere all'aperto attività sportiva di squadra e anche di contatto nel rispetto delle sole linee guida adottate dal Dipartimento per lo Sport del Governo e non saranno interessati dal protocollo in esame. Al contrario, una società che intenda organizzare eventi per i propri tesserati (e il tema assume particolare rilevanza in vista dei prossimi Campi Estivi), sarà tenuta a sottostare alle disposizioni dettate dalla Federazione, anche se più restrittive.

³ Protocollo Attuativo per il calcio giovanile dilettantistico, del 3 giugno 2020, consultabile all'indirizzo: https://www.figc.it/media/121480/protocollo-attuativo-calcio-giovanile-e-dilettantistico_03062020def.pdf

Adempimenti precedenti e successivi l'inizio delle attività

Tutti gli adempimenti volti alla prevenzione e riduzione del contagio riguardanti l'impianto sportivo, gli ambienti, gli spazi, i materiali e le dotazioni, nonché le relative operazioni di pulizia e sanificazione sono illustrati alle *pagine 6-9* del Protocollo. In particolare, viene consigliato/chiesto alla società di individuare preventivamente:

- un soggetto formato ed esperto in materia di prevenzione e protezione per la verifica dei puntuali adempimenti di legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per la revisione della disposizione degli spazi;
- un referente esperto di misure di prevenzione da contagio di SARS-CoV-2, al quale gli operatori sportivi della Società possano rivolgersi;
- gli operatori sportivi addetti al controllo della corretta implementazione delle contromisure da porre in atto, sia ordinarie che di emergenza.

Per lo svolgimento vero e proprio dell'attività sportiva, invece, indicazioni tecniche sono fornite alle *pagine 14-24*, con speciale riguardo a:

- gestione casi positivi e loro contatti stretti (pag. 15-17);
- gestione infortuni (pag. 18);
- gestione sedute di allenamento e attività sportive di base e agonistiche (pag. 18-20);
- gestione specifica delle gare e compiti della società organizzatrice (pag. 20-24).

Si ricorda che resta interdetto ai gruppi squadra e ai loro eventuali accompagnatori l'uso degli spogliatoi.

Infine, prima della ripresa, sarà necessaria una formazione preliminare allo scopo di fornire tutte le indicazioni necessarie al corretto svolgimento dell'attività.

Soggetti

All'interno del Protocollo, speciale attenzione è data ai compiti dei seguenti soggetti:

- Legale rappresentante della società sportiva: è il soggetto formalmente responsabile per tutti gli adempimenti normativi. Si ricorda che la F.I.G.C., di contro, non si assume alcuna responsabilità per eventuali contagi verificatisi durante gli allenamenti o le gare.
- Tecnico sportivo responsabile: è il soggetto cui deve essere affidata la direzione di tutte le attività sportive. Inoltre, qualora siano richieste dai Regolamenti Federali, egli dovrà essere in possesso delle necessarie abilitazioni previste dal Settore Tecnico con iscrizione al relativo albo.
- Delegato per l'Attuazione del Protocollo (DAP): se non è già stato incaricato un medico competente o un medico sociale, il DAP sarà la persona incaricata dal sodalizio sportivo per il rispetto e il controllo delle misure attuative del Protocollo (per i suoi obblighi, vedi pag. 10). Egli opererà in collaborazione con un proprio

medico di riferimento.

- Medico di riferimento: non è obbligatoria la sua presenza durante le attività, ma deve sempre essere raggiungibile in caso di necessità. Inoltre, deve essere costantemente aggiornato per quanto di sua competenza, e farsi carico degli adempimenti necessari.

Infine, come specificato al paragrafo precedente, la società è invitata altresì a dotarsi di un soggetto esperto in materia di prevenzione e protezione e di un referente esperto di misure di prevenzione da contagio di SARS-CoV-2.

Per ogni più completo e specifico chiarimento e/o approfondimento si raccomanda un'apposita lettura del Protocollo del 6 maggio u.s..

Avv. Gianmaria Daminato

Dott.ssa Chiara Boschiero